

Regolamento comunale n. 14



# **COMUNE di MADONE**

Provincia di Bergamo

## **PIANO DI SVILUPPO E DI ADGUAMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19 aprile 1988.

## INDICE

### CAPITOLO I: INTRODUZIONE AL PIANO DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Considerazioni preliminari.....	pag. 5
1.1.Principi generali.....	pag. 5
1.2 Apparato distributivo.....	pag. 5
1.3 Assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.....	pag. 6
1.4 Garantire il maggior equilibrio possibili tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.....	pag. 6

### CAPITOLO II: PIANI COMUNALI

2. Piani comunali.....	pag. 7
2.1 Tenere conto degli esercizi già in attività.....	pag. 7
2.2 Predisporre il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande.....	pag. 7
2.3 Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può riferirsi al solo centro abitato.....	pag. 8
2.4 Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi.....	pag. 9
2.5 Il piano determina le distanze minime tra gli esercizi e gli ospedali, le scuole, ecc.....	pag. 9
2.6 Esercizi esclusi dalla pianificazione.....	pag. 9

### CAPITOLO III: ESAME DELLE CARATTERISTICHE E DELLE FUNZIONI DEI PUBBLICI ESERCIZI

3. Esame delle caratteristiche e delle funzioni dei pubblici esercizi.....	pag. 11
3.1 Esercizi di tipo A) connessi allo svolgimento delle attività lavorative.....	pag. 11
3.2 Esercizi di tipo A) connessi alla fruizione del tempo libero.....	pag. 12
3.3 Esercizi di tipo B).....	pag. 12
3.4 Esercizi di tipo B) connessi allo svolgimento di attività lavorative.....	pag. 13

#### CAPITOLO IV: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

4. Suddivisione del territorio comunale in zone.....	pag. 14
--	---------

#### CAPITOLO V: CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

5. Caratteristiche strutturali degli esercizi pubblici.....	pag. 15
5.1 Superficie utilizzata.....	pag. 15
5.2 Disponibilità di superficie per abitante.....	pag. 15
5.3 Rapporto esercizi - popolazione.....	pag. 16

#### CAPITOLO VI: MERCATO TEORICO E MERCATO REALE

6. Mercato teorico.....	pag. 17
6.1 Il mercato reale.....	pag. 17

#### CAPITOLO VII: CONTINGENTAMENTO DELLA SUPERFICIE AL 1990

7. Contingentamento della superficie al 1990.....	pag. 18
---	---------

#### CAPITOLO VIII: TAVOLE

TAVOLA 1. Superficie per tipologia .....	pag. 19
--	---------

#### CAPITOLO IX: NORME E DIRETTIVE

Art. 1: Piano di sviluppo e di adeguamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.....	pag. 20
Art. 2: Obiettivi e finalità del piano.....	pag. 20
Art. 3: Tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.....	pag. 20
Art. 4: Suddivisione in zone del territorio comunale.....	pag. 21
Art. 5: Limiti massimi in termini di superficie globale.....	pag. 21
Art. 6: Superficie minima di somministrazione.....	pag. 21
Art. 7: Distanze minime tra gli esercizi e tra questi e gli ospedali, le scuole, le chiese e altri luoghi destinati al culto.....	pag. 22
Art. 8: Classificazione degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.....	pag. 22
Art. 9: Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.....	pag. 23
Art. 10: Licenza di pubblico esercizio.....	pag. 23
Art. 11: Licenza per la vendita di superalcolici.....	pag. 23

Art. 12: Giochi leciti.....	pag. 23
Art. 13: Licenze con contenuto limitato.....	pag. 24
Art. 14: Licenze temporanee provvisorie.....	pag. 24
Art. 15: Procedura per la richiesta di licenze di pubblico esercizio e per la vendita di superalcolici.....	pag. 24
Art. 16: Rilascio delle licenze.....	pag. 25
Art. 17: Priorità e preferenze nel rilascio delle autorizzazioni.....	pag. 25
Art. 18: Diniego delle licenze.....	pag. 25
Art. 19: Cambiamento di tipo.....	pag. 26
Art. 20: Subingressi.....	pag. 26
Art. 21: Trasferimento dell'esercizio nell'ambito della stessa zona.....	pag. 27
Art. 22: Ampliamento degli esercizi.....	pag. 27
Art. 23: Trasferimento temporaneo degli esercizi.....	pag. 27
Art. 24: Somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni mobile.....	pag. 28
Art. 25: Somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici.....	pag. 28
Art. 26: Sanzioni amministrative.....	pag. 28
Art. 27: Sospensione delle licenze.....	pag. 29
Art. 28: Chiusura dell'esercizio.....	pag. 29
Art. 29: Revoca delle licenze.....	pag. 30
Art. 30: Ricorsi.....	pag. 30
Art. 31: Rinvio alla legislazione vigente.....	pag. 30

**CAPITOLO PRIMO**  
**INTRODUZIONE AL PIANO DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEI PUBBLICI**  
**ESERCIZI**

§ 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La legge 14.10.1974 nr. 524 ha introdotto nuovi criteri di disciplina dei Pubblici Esercizi, superando finalmente la vecchia disciplina che poneva criteri base per il rilascio delle licenze disgiunte da una seria programmazione. Il testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha comunque contribuito ad impedire uno sviluppo incontrollato contingentando il numero dei pubblici esercizi rapportando al numero degli abitanti (art. 95). Con la legge 524/74 ed il trasferimento di poteri operato con la Legge nr. 382 ed i successivi decreti di attuazione, si è potuto comunque superare anche la eccessiva rigidità dei criteri imposti dal Testo unico del 1931, rendendo così possibile una regolamentazione delle attività più rispondenti alle particolarità delle zone in cui gli esercizi risultano inseriti.

§1.1 PRINCIPI GENERALI

Per quanto riguarda i principi generali a cui riferirsi per operare il contingentamento degli esercizi, la Legge 524/74 rimanda a quelli già fissati dalla Legge 11.06.1971 nr. 426 sulla disciplina del commercio.

L'art. 11 della Legge 426/71 afferma che gli obiettivi da perseguire sono:

- favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo;
- nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tendere ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il migliore equilibrio possibile tra installazioni commerciali e la presumibile capacità di domanda della popolazione.

§1.2. APPARATO DISTRIBUTIVO

La rete dei pubblici esercizi nel suo sviluppo ha risentito dell'eccessiva rigidità dei vincoli che venivano posti dal Testo unico di Pubblica Sicurezza che, rapportando unicamente il rilascio delle licenze alla popolazione residente nel territorio comunale, non ha spesso consentito di assicurare una razionale diffusione degli esercizi sul territorio comunale, anche se ha impedito una eccessiva proliferazione numerica degli esercizi stessi.

### §1.3. ASSICURARE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE

I problemi che s'intendono affrontare, così come per la rete commerciale al dettaglio a posto fisso, investono problemi di organizzazione aziendale che sono di natura tanto interna quanto esterna all'azienda stessa.

I problemi che s'intendono affrontare, così come per la rete commerciale al dettaglio a posto fisso, investono problemi di organizzazione aziendale che sono di natura tanto interna quanto esterna all'azienda stessa.

I problemi di natura interna attengono essenzialmente al tipo di manufatto che ospita l'attività, agli spazi disponibili e alla loro dislocazione, al grado di accessibilità, alla qualità del servizio, al quadro di sviluppo tecnologico dei beni strumentali impiegati, ecc.

I problemi di natura attengono, essenzialmente, al tipo di rapporti che l'azienda mantiene con le strutture economiche e produttive che la circondano e al grado di condizionamento che è costretta a subire.

Primo obiettivo del piano sarà quello di garantire agli attuali operatori la possibilità di adeguare il loro esercizio a degli standard dimensionali minimamente accettabili e di impedire che si inseriscano nel mercato nuove attività marginali che dispongono di superfici inferiori a tali standard.

### §1.4. GARANTIRE IL MAGGIOR EQUILIBRIO POSSIBILE TRA INSTALLAZIONI COMMERCIALI A POSTO FISSO E LA PRESUMIBILE CAPACITA' DI DOMANDA DELLA POPOLAZIONE STABILMENTE RESIDENTE E FLUTTUANTE

Con questa enunciazione il legislatore ha voluto, oltre che eliminare tanto gli eccessi di concorrenza quanto i regimi di monopolio, guardare ai pubblici esercizi avendo a mente il mutato ambiente socio-economico nel quale sono inseriti.

Il superamento dei criteri fissati dal testo Unico di Pubblica sicurezza deve quindi essere fondato sulla considerazione, rispetto al 1931, dell'aumento della mobilità dei consumatori, sia turistica che di lavoro, del diverso atteggiamento dei consumatori nei confronti dei pubblici esercizi.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **PIANI COMUNALI**

#### §2. PIANI COMUNALI

L'art. 2 della Legge di modifica alla disciplina dei pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e bevande, stabilisce che:

- i comuni, tenuto conto degli esercizi già in attività, predispongono mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di regolamentare il rilascio delle nuove licenze anche stagionali.
- Il piano determina inoltre le distanze minime tra i pubblici esercizi e tra i pubblici esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati a culto.
- I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui all'art. 20 della Legge 426/71 e all'art. 22 del D.M. 28.04.1976, previa integrazione coi rappresentanti dei pubblici esercizi, della Commissione Comunale per il commercio fisso.

#### §2.1. TENERE CONTO DEGLI ESERCIZI GIA' IN ATTIVITA'

Dato che l'obiettivo finale del piano è quello di determinare il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi, risulta ovvio che per perseguire tale risultato è necessario rilevare la superficie di somministrazione attualmente attivata ripartendola nelle varie categorie di pubblici esercizi indicate dall'art. 23 del D.M. 28.04.1976.

A tal fine verranno utilizzate le schede del censimento effettuato per conto della Camera di Commercio aggiornate con la collaborazione degli esercenti e della Amministrazione Comunale, attraverso la puntuale rilevazione delle superfici dei singoli esercizi.

#### §2.2. PREDISPORRE IL LIMITE MASSIMO IN TERMINI DI SUPERFICIE GLOBALE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE

E' chiaro che l'obiettivo finale del piano è quello di garantire una efficienza economica alle aziende limitando la possibilità di attivare nuovi esercizi.

La superficie da contingentare è la superficie dove si svolge l'attività di somministrazione e come tale va considerata anche quella destinata a sala gioco o biliardo o quella destinata al servizio al tavolo.

Eventuali superfici di somministrazione all'aperto verranno considerate avendo a mente la stagionalità del loro utilizzo.

Il limite massimo verrà determinato per ciascuno dei tipi di esercizio fissati dall'art. 23 del D.M. 28.04.1976 e cioè:

A) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

B) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria, di dolci e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

C) esercizi di cui lettere A) e B) nei quali la somministrazione di alimenti o bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e svago (sale da gioco, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili).

Il limite massimo in termini di superficie globale sarà determinato confrontando i dati ricavati con parametri tali da assicurare un adeguato soddisfacimento della domanda, a condizioni di sufficiente redditività aziendale.

### §2.3. IL PIANO PUO' RIFERIRSI A SINGOLE ZONE ABITATE E PUO' RIFERIRSI SOLO CENTRO ABITATO

Innanzitutto è da rilevare come il legislatore si riferisca a "zone urbane" o al "centro abitato". Ciò sta a significare che gli esercizi che si trovano fuori dall'aggregato urbano, trattorie o ristoranti con utenza di provenienza sovracomunale, posti lungo arterie di grande traffico, ecc. non sono pianificabili.

- Il piano può limitarsi al solo centro urbano: tale sarà il caso dei comuni di dimensioni ridotte o di quelli in cui lo sviluppo degli insediamenti abitativi è avvenuto in modo radiale e in cui non esistono comunque frazioni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;

- Può riferirsi a singole zone: tale sarà principalmente il caso per i grandi comuni o per quelli che derivano dalla unificazione di più comuni o in cui esistono più centri nettamente distinti l'uno dall'altro, attorno a cui si sono sviluppati gli insediamenti abitativi.

Un punto di riferimento per la zonizzazione può essere costituito dalle zone scelte dalle Amministrazioni Comunali per attuare iniziative di decentramento amministrativo: circoscrizioni, consigli di quartiere, di frazione, ecc.

Altri criteri di zonizzazione saranno dati dalla caratterizzazione socio-economica e urbanistica delle singole zone:

- zone centrali in cui è concentrata gran parte dei servizi civici e commerciali e quindi ad alta gravitazione e dalle altre zone del comune stesso anche in misura rilevante dai comuni vicini;
- zone turistiche o con pregi paesaggistici e quindi anch'esse soggette a gravitazione esterne;
- zone periferiche non soggette ad alcuna rilevante gravitazione ma al contrario soggette ad evasioni verso la zona centrale;
- zone industriali.

Ulteriori elementi per la zonizzazione sono dati dalla presenza di arterie di grande traffico, di strade ferrate, di fiumi, torrenti, ecc.

#### §2.4. IL PIANO DETERMINA INOLTRE LE DISTANZE MINIME TRA GLI ESERCIZI

La prescrizione della distanza minima tra gli esercizi va vista a seconda delle caratteristiche della zona considerata:

- nelle zone centrali o turistiche in cui la clientela è caratterizzata da un elevato grado di mobilità si ritiene influente se non addirittura dannoso il fissare la distanza minima;
- nelle altre zone la distanza minima va fissata avendo a mente le caratteristiche specifiche della zona e le particolari abitudini dei consumatori.

#### §2.5. IL PIANO DETERMINA LE DISTANZE MINIME TRA GLI ESERCIZI E GLI OSPEDALI, LE SCUOLE ECC.

Questa disposizione è chiaramente un residuo della vecchia normativa in cui l'ottica sotto la quale si guardava ai pubblici esercizi era quella della lotta all'alcoolismo e della sicurezza pubblica e non si capisce quindi per quale motivo sia stata inserita anche nella nuova legge.

Si tratterà quindi, salvando l'osservanza formale della disposizione di legge, di fissare una distanza minima vicina allo zero.

#### §2.6. ESERCIZI ESCLUSI DALLA PIANIFICAZIONE

Sono esclusi dalla pianificazione:

- gli esercizi annessi ad alberghi, pensioni e locande purché ovviamente, la loro attività sia esclusivamente in funzione delle persone alloggiate;
- gli esercizi annessi ai complessi ricettivi complementari di carattere turistico - sociale definiti dalla Legge 21.03.1958 nr. 326;
- le mense aziendali la cui attività è riservata unicamente ai dipendenti dell'azienda stessa;
- gli spacci annessi ai circoli ACLI, ARCI, ENDAS o comunque di Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Tali attività dovrebbero essere

comunque riservate ai soli soci; (purtroppo la quasi totalità di tali esercizi funziona ora, in violazione alla Legge, come un qualsiasi pubblico esercizio munito di regolare licenza);

- gli esercizi in cui i produttori, coltivatori diretti, somministrano esclusivamente i prodotti del proprio lavoro (vino, salumi, carne suina, pollame, ecc.);
- gli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, in quanto la loro clientela non è certamente rilevabile a livello comunale, livello a cui il piano, per legge, deve operare;
- gli esercizi autorizzati, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, con licenze temporanee provvisorie.

## CAPITOLO TERZO

### ESAME DELLE CARATTERISTICHE E DELLE FUNZIONI DEI PUBBLICI ESERCIZI

#### §3. ESAME DELLE CARATTERISTICHE E DELLE FUNZIONI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Una prima necessaria considerazione riguarda le caratteristiche della domanda che dipende strettamente dalle diverse occasioni di permanenza degli individui fuori casa.

Si possono quindi individuare due diverse motivazioni delle permanenze fuori casa:

- 1) una prima legata alla fruizione del tempo libero;
- 2) una seconda connessa allo svolgimento delle attività lavorative.

#### §3.1. ESERCIZI DI TIPO A) CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

In prospettiva, in conseguenza delle modificazioni degli orari di lavoro e di una auspicabile maggiore presenza di occupazione femminile, le occasioni di permanenza fuori casa per motivi di lavoro sono destinate ad aumentare.

Oltre alle esigenze dovute alla organizzazione del lavoro, si deve anche considerare come positiva la tendenza ad usufruire di servizi esterni all'ambito domestico come possono essere, appunto, le mense, nel quadro di una sempre maggiore specializzazione delle funzioni svolte generalmente nell'ambito del singolo nucleo familiare e liberando in particolare le donne da un carico di lavoro che spesso si aggiunge a quello svolto fuori casa.

In questo quadro si comprende il rilievo che i pubblici esercizi sono destinati ad assumere e l'importanza del processo di pianificazione che i comuni devono operare perché tali strutture corrispondano alle reali esigenze della popolazione.

Sulla base delle considerazioni svolte, risulta evidente che un'attenzione particolare deve quindi essere dedicata alla individuazione di strutture come le mense, i self-service, le tavole calde, che siano in grado, sia per il tipo di gestione, sia per le dimensioni dell'esercizio, di fornire un servizio di buona qualità, ad un prezzo sufficientemente economico in ambienti più accoglienti ed "umani" di quelli tradizionalmente destinati a questi scopi.

Un tale tipo di esercizio, oltre a fornire una risposta alle esigenze di quei lavoratori che non hanno mense aziendali, deve tendere a diventare un servizio anche per tutti coloro che vivono in un determinato ambito territoriale: deve cioè essere destinato anche a quelle categorie di cittadini che, normalmente non vengono considerati come possibili fruitori, quali i pensionati, le casalinghe, gli

studenti, per i quali, oltre che un servizio, può costituire un importante momento di vita collettiva e di aggregazione sociale.

Per l'individuazione del fabbisogno di tali esercizi sia in termini di quantità che di localizzazione, fondamentale sarà il rapporto coi lavoratori, le circoscrizioni, i consigli di quartiere o di frazione, le aziende e gli enti, che, magari, erogano contributi per questo tipo di servizio.

### §3.2. ESERCIZI DI TIPO A) CONNESSI ALLA FRUIZIONE DEL TEMPO LIBERO

Per quanto riguarda invece gli esercizi destinati a soddisfare le esigenze dovute alle permanenze fuori casa a seguito della fruizione del tempo libero, si ritiene di dover distinguere gli esercizi in due tipi:

- ESERCIZI DI AMPIO RAGGIO (lusso e 1° categoria) collocati in genere nelle zone centrali o a elevata gravitazione turistica e caratterizzati dalla qualità o particolarità del servizio;
- ESERCIZI PER RISTORAZIONE DI MASSA (2°, 3° e 4° categoria);
- ESERCIZI STAGIONALI.

Il contributo che tali esercizi possono fornire per aumentare il potenziale di attrazione e le possibilità di fruizione, da parte della collettività, di determinate zone di territorio, va attentamente valutata.

### §3.3. ESERCIZI DI TIPO B)

Una tendenza che si viene manifestando in questo settore ed in particolare nelle zone di recente costruzione, è l'attenuazione del legame con la residenza.

Le cause di queste modificazioni del ruolo degli esercizi, che invece un tempo, costituivano praticamente un'appendice esterna dell'abitazione, e svolgevano la funzione di luogo di incontro e di svago, sono riconducibili a diversi fattori come, per esempio, l'organizzazione del lavoro, le modificazioni culturali e di costume, ed anche un modello di organizzazione sociale che tende a richiudere l'individuo all'interno del suo spazio, facendo anche dei momenti di svago un momento prevalentemente individuale.

Risultato è la mancanza sempre maggiore di occasioni di incontro e confronto, di momenti di aggregazione sociale tra le persone.

Si tratta quindi di individuare dei luoghi dove le persone possano incontrarsi per discutere, giocare, ascoltare musica, ecc., nei quali l'attività di somministrazione sia di supporto e di stimolo alle altre attività di svago.

Si possono quindi porre in relazione gli esercizi con altre attività già esistenti, attrezzature culturali, ricreative (biblioteche, circoli, ecc.), in modo da potenziare l'attrattiva del nucleo, oppure si

possono individuare tipi di esercizi che, accanto alla somministrazione, abbiano anche altri momenti di attrazione e di svago, ampliando l'offerta tradizionale, anche in base alle modificazioni culturali, sociali e di costume che hanno portato a frequentare questi tipi di esercizi, categorie una volta escluse, come le donne e i giovani.

Per quanto riguarda invece gli esercizi di lusso e 1° categoria, si ritiene che la loro funzione sia limitata alle zone centrali e a quelle ad elevata gravitazione turistica.

Anche per gli esercizi di tipo B) vale poi il discorso, appena accennato per gli esercizi di tipo A), sul contributo che tali attività possono fornire per aumentare l'attrattività di determinate zone di territorio (parchi turistici, impianti sportivi, ecc.).

#### §3.4. ESERCIZI DI TIPO B) CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE

Un'attenzione particolare riteniamo debba essere prestata, nelle zone ad elevata mobilità di popolazione, ai cosiddetti "bar in piedi". Si tratta infatti di esercizi che, con costi di gestione notevolmente contenuti, sono in grado di fornire un rapido e valido servizio ai consumatori.

In tali casi la superficie ridotta non significa affatto marginalità economica dell'esercizio, ma anzi, ne accentua la capacità concorrenziale.

Si tratterà quindi nelle zone interessate da intenso traffico veicolare e pedonale e dalla densità di poli di attrazione, di uffici, di negozi, ecc., di fissare superfici minime tali da consentire l'insediamento di un tale tipo di esercizi.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE**

#### §4. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento della rete degli esercizi pubblici, nonché ai fini dello studio della situazione esistente, il territorio comunale è stato considerato quale unica zona omogenea, sulla base dei seguenti criteri:

- la conformazione urbanistica del territorio comunale;
- i flussi di traffico;
- le abitudini dei consumatori;
- la previsione di sviluppo emergente dallo strumento urbanistico.

La popolazione stanziata è di abitanti 2.685.

## CAPITOLO QUINTO

### CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

#### §5. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Gli esercizi pubblici operanti al 1986 risultano così suddivisi secondo la tipologia prevista dall'art. 23 del D.M. 28.04.1976:

- a) nr. 5 esercizi della ristorazione;
- b) nr. 1 esercizi per la somministrazione di bevande oltre nr. 5 punti di somministrazione annessi agli esercizi della ristorazione;
- c) nr. 2 esercizi di tipo C.

Complessivamente gli esercizi pubblici ammontano a nr. 8 unità.

Operano inoltre nr. 3 punti di somministrazione annessi a circoli ricreativi.

#### §5.1. SUPERFICIE UTILIZZATA

La superficie complessiva degli esercizi pubblici ammonta a mq. 1.233.

Tale superficie è stata disarticolata per tipo di esercizio. Da ciò emerge:

- gli esercizi della ristorazione hanno una dotazione di mq. 646 (che rappresenta il 52% della superficie complessiva degli esercizi pubblici), con una media di 129mq. per esercizio;
- i punti di somministrazione di bevande sono dotati di una superficie complessiva di mq. 522 (che rappresenta il 42% della superficie complessiva degli esercizi pubblici), con una media di 87 mq. per punto commerciale.

#### §5.2 DISPONIBILITA' DI SUPERFICIE PER ABITANTE

la superficie complessiva disponibile per abitante per i tipi A e B, è di mq. 0,44 distribuita per tipologia di esercizio nel modo seguente:

esercizi tipo A	mq.	0,24
esercizi tipo B	mq.	0,20

sembra utile raffrontare tali dati con le medie riscontrabili nella provincia:

	Superficie per abitante	
	Prov. Di Bergamo	Comune di Madone
	mq.	mq.
esercizi tipo A	0,12	0,24
esercizi tipo B	0,10	0,20

### §5.3. RAPPORTO ESERCIZI – POPOLAZIONE

Esiste in media 1 esercizio pubblico ogni 335 abitanti.

Rapportando tali dati alle medie del comune risulta:

	Esercizi per abitante	
	Prov. Di Bergamo	Comune di Madone
	Ab.	Ab.
Esercizi tipo A	610	537
Esercizi tipo B	412	447

## **CAPITOLO SESTO**

### **MERCATO TEORICO E MERCATO REALE**

#### §6. MERCATO TEORICO

Per la determinazione del mercato teorico relativo alla quota di spesa sostenuta presso gli esercizi pubblici, si sono utilizzati i dati ISTAT, considerando come riferimento:

- a) i comuni degli italiani secondo la ripartizione territoriale dell'Italia nord-occidentale;
- b) come indice del lavoro professionale il lavoro dipendente;
- c) come struttura familiare un numero di componenti per famiglia di  $\frac{3}{4}$  persone;

in quanto tali riferimenti si ritengono i più rispondenti alla realtà sociale della popolazione stanziata.

La determinazione quindi del mercato teorico è basata sui seguenti dati:

reddito mensile spendibile pro-capite	L.	19.500
reddito annuo spendibile pro-capite	L.	234.000
reddito globale spendibile	L.	628.290.000

#### §6.1. IL MERCATO REALE

I dati del mercato teorico devono essere visti in una prospettiva realistica rispetto sia all'indice di evasione della domanda verso altri territori, sia all'indice di attrazione nei confronti dei flussi dei consumatori non residenti. L'indice di evasione può essere calcolato intorno al 30% della popolazione.

Conseguentemente, il reddito spendibile globale è di L. 439.803.000, quota che rapportata alla superficie complessiva della rete evidenzia una redditività al mq. di L. 356.000.

**CAPITOLO SETTIMO**  
**CONTINGENTAMENTO DELLA SUPERFICIE AL 1990**

§7. CONTINGENTAMENTO DELLA SUPERFICIE AL 1990

Le indagini anagrafiche pongono in evidenza la seguente situazione demografica:

ANNO	ABITANTI
1981	2.570
1982	2.592
1983	2.612
1984	2.652
1985	2.642
1986	2.685

Si può pertanto esprimere una previsione di incremento del 4% della popolazione residente nei prossimi quattro anni (al 1990 = abitanti 2.92).

In base a tale ipotesi, viene assunto come indicatore di tendenza un incremento della redditività globale della rete nella misura del 3%, in base all'aumento dei consumi nel quadriennio, dal che discende una redditività complessiva di L. 672.927.000.

Si ritiene pertanto di assegnare allo sviluppo del settore lo spazio che il rapporto produttività/superficie consente nel quadriennio, nella misura di mq. 300 così distribuiti:

esercizi di tipo A	mq.	150 (I-II categoria)
esercizi di tipo B	mq.	100
esercizi di tipo C	mq.	50

In tale ipotesi la produttività lievitata a L. 439.000 al mq..

## CAPITOLO OTTAVO

### TAVOLE

TAV. 1 SUPERFICIE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA			
N.	TIPO A MQ.	TIPO B MQ.	TIPO C MQ.
1	–	–	30
2	142	90	–
3	87	62	–
4	92	65	–
5	65	95	–
6	–	120	–
7	260	90	–
8	–	–	35
TOTALE MQ.	646	522	65

## **CAPITOLO NONO**

### **NORME E DIRETTIVE**

#### ART. 1

##### PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il piano di sviluppo e di adeguamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, unitamente alla presente normativa, è approvato ai sensi della Legge 14.10.1974 nr. 524. Entra in vigore alla data della sua approvazione e resta in vigore per i successivi quattro anni.

#### ART. 2

##### OBIETTIVI E FINALITA' DEL PIANO

Gli obiettivi del piano degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono:

- 1) raggiungere il maggior equilibrio possibile tra domanda e offerta;
- 2) favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo in modo da garantire ai consumatori un miglior servizio a costi equi e agli esercenti una giusta remunerazione del proprio lavoro;
- 3) determinare criteri precisi per il rilascio di nuove licenze, eliminando quanto più possibile ogni potere di discrezionalità.

#### ART. 3

##### TIPI DI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai fini della formazione dei piani, per il rilascio e la vidimazione delle licenze, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti nei seguenti tipi:

- a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristorante, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria, di dolci e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattamento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili).

Gli esercizi hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al tipo a) i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al tipo b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai tipi a) e b), fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.

#### ART. 4

##### SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale è considerato quale unica zona omogenea.

#### ART. 5

##### LIMITI MASSIMI IN TERMINI DI SUPERFICIE GLOBALE

TIPO A IV – III cat.		TIPO A II – I cat.		TIPO B		TIPO B	
ESIST.	PREV. 1990	ESIST.	PREV. 1990	ESIST.	PREV. 1990	ESIST.	PREV. 1990
mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.
646	646	---	150	522	622	65	115

#### ART. 6

##### SUPERFICIE MINIMA DI SOMMINISTRASIONE

Avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 12 della Legge 11.06.1971 nr. 426, non si ritiene di dover fissare alcuna superficie minima per gli esercizi esistenti alla data di approvazione del piano e per gli esercizi di tipo C.

Per i nuovi esercizi, per la variazione e l'aggiunta di tipo, per i trasferimenti non temporanei dell'esercizio, sono fissate le seguenti superfici minime:

TIPO A mq. 100

TIPO B mq. 50

Nel caso nello stesso locale siano esercitate congiuntamente i due tipi ovvero con altre attività di vendita la superficie minima necessaria è data dal 100% della superficie minima prevista per il tipo con maggior superficie minima più i  $\frac{2}{3}$  della superficie minima prevista per l'altro tipo e così per ogni singola tabella merceologica.

## ART. 7

### DISTANZE MINIME TRA GLI ESERCIZI E TRA QUESTI E GLI OSPEDALI,

#### LE SCUOLE, LE CHIESE E ALTRI LUOGHI DESTINATI AL CULTO

FRA ESERCIZI DELLO STESSO TIPO

(art. 23 D.M. 28 Aprile 1976)

m. 15

FRA ESERCIZI E

OSPEDALI, ECC.

m. 1

Le distanze s'intendono fissate in metri stradali su base pedonale e non in linea d'aria, e sono misurate da ingresso ad ingresso.

Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente più attività corrispondenti ai tipi d'esercizio di cui al tipo a) e b), le distanze minime sono fatte rispettare con riferimento all'attività prevalente, che è accertata dal Sindaco.

## ART. 8

### CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

#### PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

La classificazione degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata secondo i criteri riportati negli allegati a) e b) al D.M. 22.07.1977.

Le categorie previste sono le seguenti:

categoria lusso, prima, seconda, terza e quarta categoria.

Gli esercizi anche stagionali, esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto sono classificati nella categoria corrispondente a quella già ad essi attribuita in base alle norme precedentemente in vigore.

I titolari di tali possono tuttavia chiedere al Sindaco che la categoria loro assegnata venga variata in base a quanto disposto dal nuovo decreto. Il Sindaco provvederà sentita la Commissione Comunale del Commercio.

Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può chiedere al Sindaco il cambiamento di categoria.

Il Sindaco decide, sentita la Commissione Comunale del Commercio.

Qualora gli organi di vigilanza constatino che un esercizio possiede o ha perduto qualcuno dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria assegnatagli, il Sindaco, su segnalazione di detti organi e sentito l'interessato, nonché la Commissione Comunale, ne dispone il passaggio alla categoria inferiore.

Il Sindaco, nel caso di esercizi appartenenti all'ultima categoria, può disporre la revoca della licenza qualora l'esercizio abbia perduto alcuno dei requisiti ai quali essa fa riferimento.

## ART. 9

### ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere esercitata in sede fissa, in forma ambulante e mediante apparecchi automatici.

Essa è disciplinata dal Capo II del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio Decreto del 18.07.1931 nr. 773 e dal regolamento di Attuazione approvato con regio Decreto del 06.05.1940 nr. 635.

## ART. 10

### LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO

La richiesta di licenza di Pubblico Esercizio è necessaria per:

- 1) l'apertura di un nuovo esercizio anche stagionale;
- 2) il subentro nella gestione o nella titolarità di un esercizio già in attività;
- 3) il trasferimento dell'esercizio in altri locali;
- 4) la variazione del tipo di esercizio.

## ART. 11

### LICENZA PER LA VENDITA DI SUPERALCOOLICI

I titolari di Pubblico Esercizio che intendono somministrare bevande a contenuto alcolico superiore al 21% in volume, devono richiedere al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, apposita licenza per la vendita di superalcolici.

## ART. 12

### GIOCHI LECITI

Nei pubblici esercizi sono permessi i giochi solo se il titolare è in possesso di apposita autorizzazione da richiedere al sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio.

In tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal Sindaco, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella predetta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

Nelle sale da biliardo deve essere costantemente tenuta a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

## ART. 13

### LICENZE CON CONTENUTO LIMITATO

L'art. 3 primo comma della Legge 524/74 stabilisce che, nella domanda di licenza, il richiedente deve indicare il tipo di attività che intende svolgere.

Se ne deve dedurre che possano essere rilasciate licenze aventi contenuto limitato rispetto a quello corrispondente alla dizione "somministrazione di alimenti e bevande".

## ART. 14

### LICENZE TEMPORANEE PROVVISORIE

In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere licenze temporanee di Pubblico esercizio.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto al R.E.C.

## ART. 15

### PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI LICENZE DI PUBBLICO ESERCIZIO

#### E PER LA VENDITA DI SUPERALCOOLICI

Le domande di licenza di pubblico esercizio e per la vendita di superalcolici devono essere indirizzate al Sindaco del comune dove l'esercizio è ubicato. Esse devono essere corredate dai seguenti documenti e dati:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare richiedente o, se trattasi di società, ragione sociale con l'indicazione del rapporto sociale, sede e codice fiscale della società, nome, cognome, data di nascita e residenza del legale rappresentante e del preposto alla gestione;
- b) sede e denominazione dell'attività;
- c) tipo di esercizio e richiesta di classificazione;
- d) ubicazione dell'esercizio;
- e) planimetria dei locali in cui si intende esercitare l'attività di cui risulti la superficie destinata all'attività di somministrazione a quella destinata a retri, magazzini, depositi, locali di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti, servizi, ecc.;
- f) certificato comprovante l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio del titolare o del preposto alla gestione.

Le suddette domande, redatte in carta da bollo, protocollate secondo la data di arrivo, verranno sottoposte in tale ordine all'esame della Commissione Comunale del Commercio integrata dai rappresentanti dei pubblici esercizi, nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Eventuali domande corredate da documentazione incompleta verranno restituite agli interessati. La registrazione e il successivo esame da parte della Commissione avverrà solo quando sarà ripresentata l'istanza completa.

Qualora la Commissione rinvii l'esame di una domanda, la stessa dovrà essere riproposta d'ufficio in tutte le successive sedute della Commissione stessa entro 90 giorni dalla sua presentazione, dopodiché dovrà ritenersi respinta (silenzio rifiuto). Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla Legge 426/71 e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

#### ART. 16

##### RILASCIO DELLE LICENZE

Le licenze sono rilasciate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario comunale e la Commissione Comunale del Commercio che dovrà anche pronunciarsi sulla classificazione dell'esercizio e dopo aver accertato l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano.

Il Sindaco comunica quindi l'avvenuto rilascio delle licenze all'interessato ed al Prefetto il quale può ordinare la sospensione, l'annullamento o la revoca, motivandone le ragioni.

#### ART. 17

##### PRIORITA' E PREFERENZE NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarità di altra licenza per la somministrazione di bevande analcoliche.

In base poi a quanto previsto dall'art. 29 della Legge 426/71, debbono essere accolte con priorità rispetto alle nuove domande, le richieste di autorizzazione al trasferimento e all'ampliamento dell'esercizio.

In subordine vengono poi applicati i seguenti criteri preferenziali:

- a) migliore accessibilità pedonale ed automobilistica del punto di vendita;
- b) appartenenza ad un gruppo d'acquisto.

#### ART. 18

##### DINIEGO DELLE LICENZE

In caso di diniego delle licenze, il Sindaco è tenuto a motivarne le ragioni all'interessato ed al Prefetto. Il diniego diviene efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.

## ART. 19

### CAMBIAMENTO DI TIPO

Il cambiamento di tipo di un esercizio è sempre possibile fatta salva la disponibilità di superficie di cui all'art. 5 della presente normativa e nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

## ART. 20

### SUBINGRESSI

Per trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumono in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.

La regolamentazione dei subingressi è data dagli artt. 47 e 49 del D.M. 14.01.1972 integrati dalle modifiche introdotte dal D.M. 28.04.1976 artt. 33 e 34, dal D.M. 27.06.1986 e dall'art. 4 della Legge 524/74. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso della licenza e il subentrante sia iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

Il subentrante già iscritto nel Registro alla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto il rilascio della licenza. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro sei mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto al Registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e la licenza. Qualora non ottenga la licenza entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel Registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro e chiesto la licenza.

Qualora non ottenga l'iscrizione e non chieda la licenza entro un anno dalla data predetta, decade dal titolo di esercitare l'attività del dante causa.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla.

Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui alla lettera a) del successivo art. 30, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Nel caso in cui il subentrante non richieda il trasferimento o l'ampliamento dei locali di vendita ed abbia ottemperato alle procedure richieste nei termini fissati, il rilascio della autorizzazione non è soggetto al parere della Commissione Comunale del Commercio.

#### ART. 21

##### TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA

Il trasferimento dell'esercizio nell'ambito del Comune è subordinato alla sola comunicazione al Sindaco che deve essere effettuata non più tardi di 30 giorni dalla data in cui è avvenuto e può essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purché non inferiore a quella minima stabilita.

#### ART. 22

##### AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI

L'autorizzazione all'ampliamento di un esercizio deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che ne determina il raddoppio della superficie di somministrazione originaria.

#### ART. 23

##### TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI ESERCIZI

Qualora la richiesta di trasferimento di un esercizio fosse giustificata da casi di forza maggiore o comunque da gravi motivi, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Comunale, può concedere il trasferimento temporaneo anche in deroga alle presenti norme.

Il trasferimento temporaneo non può eccedere la durata di due anni.

#### ART. 24

##### SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE INSTALLAZIONI MOBILI

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni mobili è disciplinata dalla Legge 398/76: disciplina del commercio ambulante.

L'art. 87 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza vieta comunque la vendita in forma ambulante di bevande alcoliche.

#### ART. 25

##### SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici è soggetta al rilascio della licenza da parte del sindaco.

Il rilascio di tale licenza è subordinato esclusivamente all'iscrizione del titolare o preposto nel Registro esercenti e all'osservanza delle disposizioni igieniche e sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale.

L'installazione all'interno di un esercizio o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande non comporta la richiesta di nuova autorizzazione.

Per l'installazione di più apparecchi in un solo punto o in più punti dello stesso comune, è rilasciata un'unica autorizzazione.

Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed è soggetta alle stesse norme.

#### ART. 26

##### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque violi le disposizioni di legge in merito a:

- a) iscrizione al Registro esercenti il Commercio;
- b) apertura, ampliamento o trasferimento non autorizzato dell'esercizio, salvo i casi previsti dal presente regolamento;
- c) apertura senza licenza di spaccio interno in locali non aperti al pubblico;
- d) somministrazione senza licenza di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici;
- e) esercizio di un tipo di somministrazione diverso da quello per cui si è autorizzati;

è punito con l'ammenda da £. 40.000.= a £. 10.000.000.=.

Le infrazioni alla legge in merito a:

- a) mancata o ritardata comunicazione al Sindaco di trasferimento dell'esercizio nell'ambito della stessa zona;
- b) mancata o ritardata comunicazione al Sindaco di ampliamento fino ai limiti fissati dall'art. 24 della presente normativa;
- c) mancata o ritardata comunicazione della sospensione dell'attività per più di un mese;
- d) mancata esposizione del documento riportante gli estremi dell'iscrizione al Registro esercenti il Commercio e al Registro delle ditte nonché quelli della licenza;

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 20.000 = a £. 200.000.=.

I limiti massimi delle sanzioni di cui sopra sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o recidiva.

Le infrazioni all'obbligo di chiusura settimanale sono punite con ammenda non inferiore a £. 50.000 = e non superiore a £. 300.000.= (\*)

(\*) Per maggiori ragguagli vedere: "L. CORRIONI – C. SPINETTI: Prontuario delle violazioni e modalità di accertamento in materia di Commercio Fisso, Commercio Ambulante, ecc." Casa Editrice I.C.A. Bergamo, Ottobre 1986.

#### ART. 27

##### SOSPENSIONE DELLE LICENZE

In casi di particolare gravità o recidiva nelle violazioni di legge, il Sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 20 giorni.

Il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

#### ART. 28

##### CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Qualora il titolare dell'esercizio non sia iscritto al registro Esercenti o ne sia stato cancellato o non sia in possesso delle licenze prescritte dalla legge, il Sindaco ordina la chiusura dell'esercizio.

Tale ordine è immediatamente eseguibile.

## ART. 29

### REVOCA DELLE LICENZE

Il Sindaco interviene a revocare le licenze qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga in caso di comprovata necessità subentrata successivamente alla data di accoglimento della domanda, da concedersi dal Sindaco su parere conforme della Commissione Comunale;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno salvo casi di forza maggiore per i quali il Sindaco, su parere conforme della Commissione Comunale, può concedere ulteriori proroghe;
- c) venga cancellato dal Registro Esercenti il Commercio;
- d) riporti una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- e) venga sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le licenze sono inoltre revocate:

- a) qualora ricorra il caso già indicato nell'ultimo comma dell'art. 8 della presente normativa;
- b) in caso di recidiva nelle violazioni di legge che hanno già comportato la sospensione delle licenze. (\*)

(\*)Per maggiori ragguagli vedere: "L. CORRIONI – C. SPINETTI: Prontuario delle violazioni e modalità di accertamento in materia di Commercio Fisso, Commercio Ambulante, ecc." Casa Editrice I.C.A. Bergamo, Ottobre 1986.

## ART. 30

### RICORSI

Contro i provvedimenti di cui alla presente normativa, entro 60 giorni dalla loro notifica, oppure entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di licenza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

## ART. 31

### RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si rimanda alla legislazione vigente.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 19/04/1988.

Il Presidente  
Cav. Uff. Mazzucotelli G. Battista

Il Segretario Comunale  
Bolis Geom. Pietro

\*\*\*\*\*

La deliberazione di approvazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data 24-4-1988.

Il Segretario Comunale  
Bolis Geom. Pietro